

	<p style="text-align: center;">AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA APERTA, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI: “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’ DI PIAVE E PORTOGRUARO”;</p> <p style="text-align: center;">NEL DETTAGLIO:</p> <p style="text-align: center;">LOTTO FUNZIONALE LOT-0001: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE – FASE 1; LOTTO FUNZIONALE LOT-0002: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 1 SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO LAVORI</p>	<p style="text-align: center;">Data Aprile 2026</p>
---	---	---

AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, SU PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI: “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’ DI PIAVE E PORTOGRUARO”;

NEL DETTAGLIO:

LOTTO FUNZIONALE LOT-0001: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE – FASE 1 – CUP: I75F20000520003 – CUI: L02799490277202300003 – CIG: BAE31097DA;

LOTTO FUNZIONALE LOT-0002: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 1 – CUP: I36G20000490003 – CUI: L02799490277202300004 – CIG: BAE310A8AD.

SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO LAVORI

<p>Allegato C) Bando gara Release 01.01</p>	<p style="text-align: center;">AZIENDA U.L.S.S. 4 – VENETO ORIENTALE 30027 San Donà di Piave (VE) – Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 tel. +39 0421 22 80 00 e-mail: servizi.tecnici@aulss4.veneto.it P.E.C.: protocollo.aulss4@pecveneto.it</p>	<p style="text-align: center;">Pag. 1</p>
---	--	---

Nr. di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEL P. O. DI SAN DONA' DI PIAVE/ PORTOGRUARO";

P. O. SAN DONA' DI PIAVE – FASE 1 – CUP: I75F20000520003 – CUI:

L02799490277202300003 – CIG: BAE31097DA;

P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 1 – CUP: I36G20000490003 – CUI: L02799490277202300004
– CIG: BAE310A8AD.

TRA

L'Azienda **ULSS 4 VENETO ORIENTALE** (di seguito denominata anche semplicemente "**Stazione Appaltante**"), con sede legale in San Donà di Piave, Piazza Alcide De Gasperi nr. 5, Cod. Fisc. e P.IVA 0279 949 027 7, rappresentata in questa sede dall'Ing. ANTONIO MORRONE, nato a Caggiano (SA) il 16.09.1963, Cod. Fisc. MRR NTN 63P16 B351 D, in qualità di Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, domiciliato per la Sua carica presso la sede dell'ULSS 4 Veneto Orientale,

E

....., con sede legale in, via/piazza nr., Cod. Fisc. e P.IVA, in persona di, che qui interviene nella veste di Legale rappresentante, nato/a a, il, con Cod. Fisc., domiciliato/a per la Sua carica presso

la sede della Ditta stessa (nel seguito, per brevità, anche “**Appaltatore**”);

di seguito, quando congiuntamente, le “**Parti**”

premessi:

1. che con Deliberazione del Direttore Generale nr. 187 del 24.02.2026 l’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale autorizzava l’indizione di una Procedura di Gara aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., con inversione procedimentale, suddivisa in 2 Lotti funzionali, con il criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa”, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di “Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed antisismica dei PP.OO. di San Donà di Piave e Portogruaro”;
2. che il corrispettivo posto a base di gara per i lavori edili ed impiantistici oggetto dell’affidamento, determinato ai sensi del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., era complessivamente pari a € (euro), di cui € (euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA esclusi;
3. che il presente Contratto è stipulato a “*corpo*”, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli atti di gara e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento;
4. che il criterio di aggiudicazione era quello della “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i.;
5. che per la presente procedura sono state presentate nr.(.....) offerte;
6. che con Deliberazione del Direttore Generale nr. del l’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ha approvato definitivamente l’aggiudicazione in favore di Ditta/Consorzio/RTI, sulla base dell’offerta economica presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa;
7. che con comunicazione al Prot. nr. del, trasmessa a

mezzo PEC attraverso lo step “Comunicazioni di procedura” presente sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, è stata data “Informazione ai candidati e agli offerenti” degli esiti della Procedura di Gara, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., da cui è decorso il termine dilatorio di 32 giorni, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i.; nonché in pari data si è provveduto a pubblicare gli esiti della gara sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;

8. che l’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale a seguito dell’aggiudicazione ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dall’Appaltatore in sede di Procedura di Gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia attraverso il FVOE, i cui atti di esito sono depositati presso l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e conservati in appositi archivi elettronici protetti da idonee credenziali di accesso;
9. che la Ditta/Consorzio/RTI ha preso visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, del Protocollo di Legalità e di tutta la documentazione tecnica di gara allegata quale parte integrante e sostanziale della Procedura di Gara ed affidamento;
10. che, ai sensi dell’art. 117, del Codice degli Appalti, la Ditta/Consorzio/RTI è in possesso di apposita polizza assicurativa a copertura dei possibili danni patiti dalla Stazione Appaltante nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi e la garanzia di manutenzione rilasciata dalla Compagnia con Polizza nr.;
11. che la Ditta, ai fini della stipula del Contratto, ha prestato, ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i. una Polizza fidejussoria definitiva di importo pari a €, rilasciata dalla Compagnia con Polizza nr.;
13. che sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Contratti

Pubblici ed, in particolare, senza pretese di esaustività:

- il D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i. ed i suoi atti di regolamentazione;
- gli articoli da 24 a 43 del D.P.R. nr. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;
- il D.P.R. nr. 151/2011 ed i suoi atti e regolamenti;
- ecc.....

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI.

1.1 Le premesse e tutti gli allegati alla procedura di gara ed affidamento, pubblicati sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, qui integralmente richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

ART. 2 – OGGETTO.

- 2.1 La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori edili ed impiantistici di cui al Progetto Esecutivo di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed antisismica dei PP.OO. di San Donà di Piave e Portogruaro" approvato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione del Direttore Generale nr. del
- 2.2 L'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al ruolo da esso rivestito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in conformità

a quanto contenuto nella Documentazione di Gara (con specifico riferimento a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto) e nell'Offerta Economica.

- 2.3 All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i. ed i suoi atti di regolamentazione.
- 2.4 Tutti i lavori oggetto dell'affidamento devono essere resi in piena conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 nr. 256, come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024, relativi all'affidamento di lavori per interventi edilizi.
- 2.5 Le attività di cui ai punti precedenti devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il R.U.P..

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO.

- 3.1 Nell'esecuzione dell'incarico l'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, oltre il caso del dolo e della colpa grave e, dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Lavori.
- 3.2 In caso di varianti in corso d'opera l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie su indicazione della Direzione Lavori.
- 3.3 L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare ed adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze od alle richieste del R.U.P. e/o del Soggetto preposto al Collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei Lavoratori nell'esecuzione dei Lavori.
- 3.4 L'Appaltatore e la Stazione Appaltante, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso della conduzione dei Lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente affidamento.

ART. 4 – ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI.

- 4.1 L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D. Lgs. nr. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente ed indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di Subappaltatori, nonché a titolo di Subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato A), Art. 4, Clausola N. 2 del "Protocollo di Legalità".
- 4.2 L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ART. 5 – REFERENTE DI CANTIERE.

- 5.1 L'Appaltatore si obbliga a nominare, prima della consegna dei lavori, un Referente di Cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di Cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il Cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159.
- 5.2 Il c.d. "Rapporto giornaliero di cantiere", in formato elettronico, dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della Ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'Impresa e/o di eventuali altre Ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al Cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i Dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del Cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- 5.3 Entro il venerdì di ogni settimana l'Appaltatore inserisce nel software regionale¹ di cui all'art. 7 del Protocollo di Legalità il "Settimanale di Cantiere" con il prospetto previsionale delle Ditte, dei

¹ Fino all'attivazione del software regionale, gli adempimenti si assolvono con le modalità del previgente Protocollo del 17/09/2019 e con la clausola-tipo n. 8 «Referente di cantiere» di cui all'Allegato B alla DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020.

mezzi e del personale, compreso il personale in distacco, per la settimana lavorativa successiva.

5.4 Il mancato rispetto degli obblighi del presente articolo è sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Protocollo di Legalità come segue:

a. primo accertamento del Gruppo interforze: penale pari all'1% dell'importo del Contratto, comunque non superiore a € 5.000,00;

b. secondo accertamento: penale pari al 2% dell'importo del Contratto, comunque non superiore a € 10.000,00;

c. ulteriore accertamento: penale pari al 3% dell'importo del Contratto, comunque non superiore a € 15.000,00, e risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1356 Cod. Civ.

5.5 I mezzi dei Fornitori e dei Terzi trasportatori per le forniture necessarie ai Cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di Cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

ART. 6 – DURATA DELL'INCARICO.

6.1 L'incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla data del Verbale di Consegna Lavori e sarà terminato con l'emissione del Certificato di Collaudo delle opere rilasciato dal Collaudatore incaricato.

6.2 La durata dell'incarico per l'esecuzione dei lavori è di
(.....) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori di cui al precedente punto 4.1;

6.3 Per le modalità di consegna ed inizio lavori, si rinvia a quanto disciplinato dal Capitolo 3 "Termini per l'esecuzione", all'art. 13 "Consegna ed inizio lavori" del Capitolato Speciale d'Appalto, qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

6.4 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte della Stazione Appaltante o del Direttore Lavori dalla stessa incaricato, secondo le modalità ed i termini

specificati dal Capitolo 3 “*Termini per l’esecuzione*”, all’art. 16 “*Sospensioni e riprese lavori*” del Capitolato Speciale d’Appalto, qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 7 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

- 7.1 Il corrispettivo, per il pieno e perfetto svolgimento dei lavori oggetto del presente Contratto, al netto del ribasso unico offerto del, ammonta complessivamente a € (diconsi euro) comprensivi di € (diconsi euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA del 10%, corrispondente a € (diconsi euro).
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 7.4, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.
- 7.3 L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai documenti facenti parte integrante del Progetto Esecutivo posto a base di gara che, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte.
- 7.4 La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa, di cui al presente Contratto, è stata imputata con la precitata Deliberazione del Direttore Generale nr., nel bilancio economico preventivo dell’esercizio
- 7.5 I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’Appaltatore.

- 7.6 I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura correttamente emessa.
- 7.7 In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore tramite P.E.C., l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
- 7.8 L'ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, sarà corrisposto, mediante la liquidazione del corrispettivo relativo al lavoro effettuato secondo lo stato di avanzamento lavori certificati dalla DD.L. con l'emissione del relativi S.A.L.
- 7.9 L'Appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del Contratto, ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori relativi al servizio / alla fornitura oggetto del Contratto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal Subappaltatore. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il Subappaltatore a produrre la documentazione di cui al presente comma.
- 7.10 Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ai sensi della Legge nr. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, ad Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, Piazza Alcide De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE), Cod. Fisc. e P. IVA 0279 949 027 7 ed il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFMA9N. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario d'Intervento (CUI), il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG).
- 7.11 La Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
- 7.12 Nel caso di risoluzione del Contratto di Appalto dei Lavori, il corrispettivo delle prestazioni

d'Incarico sarà commisurato all'importo complessivo dei Lavori eseguiti ed il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione dal Certificato di Collaudo provvisorio dei Lavori eseguiti.

- 7.13 In caso di subappalto la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto in favore dei Subappaltatori e Subcontraenti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 119, comma 11 del Codice dei Contratti, su richiesta documentata dell'Appaltatore o del Subappaltatore o Subcontraente stesso.
- 7.14 L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da Esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
- 7.15 La Stazione Appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.
- 7.16 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, Legge nr. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione all'Appaltatore ed alle Autorità competenti.
- 7.17 L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità od alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

ART. 8 – PENALI.

- 8.1 Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, la Stazione Appaltante potrà applicare delle penali in danno dell'Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.
- 8.2 La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 4.0, e mancato rispetto dei termini relativi alla durata dell'esecuzione dei lavori stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'applicazione di una penale pari allo 1,00 ‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo a far corso dal momento della richiesta di intervento, da trattarsi in occasione del successivo pagamento, come fissato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del presente contratto. La presente penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione.
- 8.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.
- 8.4 Il R.U.P. provvederà a contestare l'inadempimento all'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore.
- 8.5 Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

ART. 9 – CAUZIONE.

- 9.1 Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione

definitiva ex art. 117 del D. Lgs. nr. 36/2023 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante la Polizza fidejussoria nr., rilasciata da per l'importo di € (ossia euro).

- 9.2 La garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 117, comma 8, del citato Decreto Legislativo. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito del rilascio del Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo a lavori ultimati; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 9.3 La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
- 9.4 Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato alla Stazione Appaltante documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative, come previsto dalla Documentazione di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, per danni di esecuzione, per responsabilità civile a terzi e garanzia di manutenzione, il cui massimale ammonta a€ (euro).

ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE.

- 10.1 La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per i lavori fino a quel momento effettivamente realizzati in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
- Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la

medesima Stazione Appaltante sarà tenuta ad erogare ed, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere alla Ditta che subentrerà nell'esecuzione dell'incarico.

10.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di P.E.C. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. nr. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù del presente Contratto;
- c) nei casi di cui agli artt. 7.16, 8.3, 10.3, 10.8, 14.4, 18.2 e 21.7 del presente Contratto;
- d) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D. Lgs. nr. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

10.3 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. nel corso delle verifiche di cui all'art. 1662 Cod. Civ. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con la nuova Ditta affidataria per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

10.5 Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, informazioni

interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159. In tal caso, sarà applicata a carico della Ditta, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

10.6 L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato A, Clausola n. 3-A del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del Contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel Contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura .

10.7 Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice P.E.C., da inviarsi dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. In tal caso, quest'ultimo nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

10.8 Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,

commi 2 e 4, del D. L. 16 luglio 2020 nr. 76 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 120 del 11 settembre 2020, in quanto stipulato seguito del rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

ART. 11 – SUBAPPALTO.

11.1 L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affiderà/non affiderà in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni consentite, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, ai sensi dell'art. 119, del Codice Appalti, nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nella documentazione presentata agli atti.

11.2 L'Appaltatore dovrà provvedere al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni presentando idonea istanza nelle forme e nelle tempistiche previste al Paragrafo 8 del Disciplinare di Procedura.

11.3 La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge nr. 136/2010 sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge, nonché gli altri obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Legalità di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. nr. 721 del 08.07.2025.

11.4 Non autorizzerà subappalti a favore degli Operatori Economici che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

12.1 L'Appaltatore dichiara, ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per i lavori edili, metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

12.2 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice degli Appalti.

12.3 L'Appaltatore, altresì, ha: a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i Lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai CCNL ed integrativi territoriali, vigenti nella Regione del Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei Lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale ed agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; b) l'obbligo, anche nei confronti del Subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei Lavoratori previste dai CCNL ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

12.4 Il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del Contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La dichiarazione acquisita, produce i suoi effetti, ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi Lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'Impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai Dipendenti dei

Subappaltatori autorizzati.

12.5 L'appaltatore ha presentato regolare:

- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere all'obbligo previsto dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice di riservare sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; pertanto garantisce:

1. una quota pari al _____% di occupazione giovanile;
2. una quota pari al _____% di occupazione femminile.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a _____.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

13.1 È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

13.2 È ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 e dall'Allegato II.14 del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i..

13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del Cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dalla Stazione Appaltante.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

14.1 In mancanza del Provvedimento di cui all'art. 60, comma 4, del Codice, si applicano le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice (come modificato dal D. Lgs. nr. 209/2024 c.d. "Correttivo") secondo cui *"Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023"*; pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 (clausole di revisione prezzi) si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai Contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione, che, come indicato nel comma 4, dell'art. 60 del Codice, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

ART. 15 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA.

15.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della Stazione Appaltante, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

15.2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio

pubblico.

15.3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri collaboratori, dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 14.1 e 14.2 del presente articolo.

15.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

ART. 16 – ELEZIONE DEL DOMICILIO.

16.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, le parti eleggono domicilio:

- l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale presso la propria sede, in San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasperi nr. 5; elettronico: protocollo.aulss4@pecveneto.it;

- l'Appaltatore presso la sede eletta all'atto di presentazione dell'offerta ossia in via/piazza nr.; elettronico:

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

17.1 I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e ai contenuti dell'Allegato I.4 al Codice Appalti per quanto concerne l'imposta di bollo.

17.2 Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.

ART. 18 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE.

- 18.1 Il presente Contratto è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.
- 18.2. L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile sull'interpretazione del Contratto.
- 18.3 Nel caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle del Disciplinare di Procedura prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
- 18.4 Nel caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto prevalgono quelle del presente Contratto ove non altrimenti disposto.
- 18.5. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Tribunale Ordinario di Venezia.
- 18.6 L'insorgere di un contenzioso non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire con l'incarico affidato. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
- 18.7 Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il RUP avvierà la procedura prevista nel Capitolato.
- 18.8 È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- 18.9 Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.
- 18.10 Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Venezia.

ART. 19 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.

- 19.1 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito di Azienda ULSS 4 Veneto Orientale e di

accettare il contenuto del “*Codice Etico*” e del “*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001*” e si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri Dipendenti e Collaboratori, le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, nr. 231.

19.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da Azienda ULSS 4 Veneto Orientale grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1662 Cod. Civ. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 20 – PANTOUFLAGE.

20.1 L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. nr. 165/2001 in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico.

ART. 21 – PRIVACY.

21.1 Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante viene effettuato secondo le modalità illustrate nell'informativa alla privacy pubblicata sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, letta, confermata e sottoscritta dall'Appaltatore in sede di gara ed aggiudicazione, qui integralmente richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità perfezionato dalla Regione del Veneto in data 09 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- 22.2 L'Appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore – subcontraente.
- 22.3 L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto o collaborazione, la clausola che obbliga il subappaltatore o collaboratore a produrre la documentazione di cui al punto 22.2.
- 22.4 La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D. L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i. – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
- 22.5 Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- 22.6 L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro Soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al punto 22.5.
- 22.7 L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli Organi Sociali o dei Dirigenti d'Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., qualora nei confronti di Pubblici Amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Cod. Pen.

22.8 La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 Cod. Civ., qualora nei confronti dell'Imprenditore o dei Componenti la compagine sociale, o dei Dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

22.9 L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

22.10 Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D. L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

22.11 La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del D. M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata nella forma e nei modi stabiliti al punto 6.8 del presente Contratto. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D. L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. L'omesso rispetto di quanto stabilito - indicato nel suddetto punto comporta l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

22.12 L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di VENEZIA - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

San Donà di Piave, li _____.

Letto, confermato, sottoscritto.

per la "Stazione Appaltante": IL DIRETTORE UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. ANTONIO
MORRONE;

per l'Appaltatore": IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA R.T.P. Arch. / Ing. / Geom.

Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:

ART. 6–Durata dell'Incarico; **ART. 7**–Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari; **ART. 8**–Penali; **ART. 9**–Cauzione ed Assicurazione; **ART. 10**–Recesso e risoluzione; **ART. 12**–Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri Lavoratori dipendenti; **ART. 13**–Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti; **ART. 18**–Interpretazione del Contratto e Foro competente; **ART. 19**–Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.; **ART. 22**–Protocollo di legalità.

Letto, confermato, sottoscritto.

per la "Stazione Appaltante": IL DIRETTORE UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. ANTONIO
MORRONE;

per l'Appaltatore": IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA R.T.P. Arch. / Ing. / Geom.
